

Super Green Pass e obbligo vaccinale: cosa cambia

Gentile Cliente,

con il nuovo decreto legge 1/2022, il Legislatore ha variato nuovamente le condizioni di accesso agli ambienti di lavoro, allargando la platea dei lavoratori che dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per poter lavorare.

Vediamo di seguito quanto previsto dal nuovo decreto legge.

E' bene precisare che dal 15/10/2021 per accedere ai luoghi di lavoro è obbligatorio (ed esibire) il Green Pass base

Qual è la distinzione dei vari GREEN PASS :

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Il green pass "rafforzato" è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021: apre una nuova finestra; Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021: apre una nuova finestra). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'adeguata certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass booster, rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 che introduce nuove misure urgenti per il **contenimento dell'epidemia da COVID-19**, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Obbligo di vaccinazione e green pass rafforzato



A far data dall'8 gennaio, entrata in vigore del decreto, è stato introdotto l'obbligo vaccinale anche **per tutti i cittadini italiani** e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età**.

Ciò comporta che dal prossimo **15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022** tutti i lavoratori **ultracinquantenni** potranno accedere agli ambienti di lavoro soltanto se muniti di **green pass rafforzato**.

Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 € in uno dei seguenti casi:

- a** soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b** soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c** soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Nuove disposizioni per le imprese

Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore privo di super Green pass per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, **rinnovabili fino al 31.03.2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma senza stipendio.

Estensione dell'obbligo del green pass base

L'obbligo del Green Pass base viene esteso:

dal 20 gennaio 2022	→	a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona (estetiste, parrucchiere, barbieri);
dal 1° febbraio 2022	→	a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (tranne quelle a carattere essenziale, che saranno definite con apposito decreto entro il 20.01.2022).

Riepiloghiamo

Lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale:

Categoria di lavoratori interessate	Data di decorrenza dell'obbligo	Disposizione normativa
Lavoratori appartenenti a settori ad interesse sanitario	- Dal 1° aprile 2021 per gli operatori a interesse sanitario - Dal 15 dicembre 2021 per gli amministrativi occupati in tali settori e gli esercenti attività di assistenza domiciliare	D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 D.L. 172/2021
Lavoratori delle RSA	Dal 10 ottobre 2021	D.L. 122/2021 convertito in Legge 133/2021
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori	Dal 15 dicembre 2021	D.L. 172/2021
Insegnanti (personale del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali d'istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore)	Dal 15 dicembre 2021	D.L. 172/2021
Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica,	Dal 1° febbraio 2022	D.L. 1/2022

musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori		
Lavoratori ultracinquantenni	Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022	D.L. 1/2022

Attività soggette alla verifica del green pass:

ATTIVITÀ	DECORRENZA
Super green pass obbligatorio per: - tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); - servizi di ristorazione all'aperto e al chiuso (già in vigore); - musei; - piscine al chiuso e all'aperto; - palestre; - centri termali e parchi divertimento; - alberghi e strutture ricettive; - feste per cerimonie civili o religiose; - sagre e fiere; - congressi; - impianti di sci; - sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto); - centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; - sale gioco, sale bingo e casino.	10 gennaio 2022
Green pass base per: - Barbieri e parrucchieri; - Centri estetici.	20 gennaio 2022
Green pass base per: - Uffici pubblici; - Poste; - Banche e uffici finanziari; - Attività commerciali. (sono esenti quelle a carattere essenziale, che verranno definite con apposito decreto entro il 23/01/2022, così come stabilito dall'art. 3 del DL 1/2022)	1° febbraio 2022

Link utili

- [DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1.](#)